

N. R.G. 306 \2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 306 \2019 promossa da:

55 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con il patrocinio dell'avv.
FORTUNAT ANDREA dell'avv. MOTRONI MATTEO e dell'avv. BOSIO CESARE,
elettivamente domiciliato in Genova, via PALESTRO 2/9 presso l'avv. C. BOSIO

OPPONENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il
patrocinio dell'avv. LO SCALZO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Genova,
P.zza DELLA VITTORIA, 6 R presso l'Ufficio legale distrettuale

OPPOSTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2019, 55 srl ha presentato opposizione
avverso l'avviso di addebito n.3482018001347165900, con cui è stato intimato il
pagamento a favore dell'INPS di €24.775,94, come conseguenza di note di rettifica
emesse per il periodo dal gennaio 2017 al febbraio 2018 scaturenti da Durc irregolare del
18 aprile 2018, connesso al mancato versamento di contributi recati da un precedente
avviso di addebito.

La società ha rilevato che l'INPS ha emesso le note di rettifica senza tener conto
che l'Agenzia delle Entrate, nel giugno 2018, aveva accolto l'istanza di rateizzazione



formulata dall'opponente, consentendole di pagare ratealmente tutte le somme iscritte a ruolo, comprese, quindi, quelle di cui al precedente avviso.

55 srl ha esposto le ragioni in fatto e in diritto per cui ritiene non fondate le pretese dell'INPS ed ha chiesto di annullare l'avviso di addebito o, in subordine, di dichiarare illegittimi le sanzioni e gli oneri accessori e di ridurli nella misura minima.

Si è ritualmente costituito l'INPS, contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione, per i motivi di cui alla memoria.

La causa è stata discussa oralmente e decisa, senza necessità di attività istruttoria.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, *in primis*, dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, in forza del quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L'art. 4, comma 2, lettera c) del d.l. n. 34 del 2014 prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

Il DM è il 30 gennaio 2015, rubricato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, il cui art. 8 prevede che, “ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. ... l godimento dei



benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A”.

Inoltre, l'art. 31, comma 8, del dl. n. 69 del 2013 stabilisce che “ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

Dal combinato disposto di tali norme si ricava che, laddove, come è accaduto pacificamente e documentalmente nella specie, il termine non superiore a 15 giorni stabilito per la regolarizzazione non venga rispettato, la conseguenza automatica è la perdita dei benefici contributivi e per l'intero periodo nel corso del quale se ne era goduto.

Ossia: una volta trascorso inutilmente il lasso di tempo concesso per la regolarizzazione, pari a 15 giorni, senza che la regolarizzazione avvenga, la situazione che si cristallizza, conseguente all'omesso versamento dei contributi, è una irregolarità contributiva che non consente di mantenere i benefici.

E' un effetto direttamente voluto dalla legge – come derivante dal combinato disposto delle norme di cui sopra – che nulla ha a che vedere con l'istituto della decadenza.

Per quanto l'inadempimento originario avesse portato l'INPS a richiedere il pagamento di un importo limitato (quello di cui al primo avviso di addebito), in base alle norme come sopra richiamate, tale inadempimento determina la perdita dei benefici nella loro interezza. Infatti, i benefici *de quibus* sono costituiti da sgravi che, come noto, costituiscono una deroga al regime ordinario, la cui fruizione è subordinata alla regolarità contributiva: laddove questa venga a mancare, il diritto all'agevolazione non può sussistere (cfr. in termini sent. Trib. MI prodotta dall'Istituto).

Non è fondata neppure l'eccezione concernente l'illegittimità delle sanzioni applicate.

Posto che, nella specie, sono state applicate le sanzioni per l'ipotesi meno grave della morosità ex art. 116, comma 8, lettera a) legge n. 388 del 2000, non può che osservarsi che le sanzioni sono un effetto automatico del mancato versamento dei contributi, né è stata offerta prova del lamentato concorso di colpa dell'istituto.

Nè può farsi ricorso al comma 15 dello stesso art. 116, poiché tale norma presuppone l'integrale pagamento dei contributi, nella specie non sussistente.



Pertanto, il ricorso va respinto, ma la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione, confermando l'avviso di addebito opposto;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Genova, 5 giugno 2019

Il Giudice
Simona Magnanensi

